



Bidiemme Costruzioni SRL

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS.
231/2001**

Documento approvato dall'amministratore unico con deliberazione n. ---- del 27/12/2024

PARTE SPECIALE A

INDICE

PREMESSE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI RILEVANTI PER BDM SRL

2. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.

2.1 ATTIVITA' SENSIBILI E ATTIVITA' STRUMENTALI.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DA BDM SRL.

3.1 IL RESPONSABILE DI FUNZIONE PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE ATTIVITÀ STRUMENTALI

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PRESIDI PREVENTIVI

4.1 AREE A RISCHIO REATO E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PREMESSE

La presente **Parte Speciale A del MOGC 231**, predisposta dall'organismo con la supervisione e l'asseverazione del consulente esterno dott. Aldo Negro, incaricato dall'odv giusto art. 10 del proprio regolamento operativo, si è resa particolarmente necessaria alla luce del procedimento penale nr. 15702/2022 R.G.N.R. aperto dalla Procura distrettuale presso il Tribunale di Palermo a carico dell'amministratore unico della BDM srl sig. Melaragno Antonio al quale sono stati ascritti i reati di cui agli artt. 81 cpv cp, 21 co. 1 legge 646/82, 416 bis co. 1 cp, 110 cp, 356 c.p. di cui la società ha informato l'organismo, che ha prontamente predisposto misure di mitigazione e prevenzione in favore della società. Essa disciplina per le categorie di reato considerate rilevanti ad esito delle attività di *risk assessment*:

- **i principi generali di comportamento – intesi come doveri e obblighi – applicabili a tutte le aree a rischio reato nonché, specificamente, rilevanti per le singole famiglie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001;**
- **le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;**
- **le strutture aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;**
- **i reati presupposto astrattamente perpetrabili;**
- **i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi;**
- **i protocolli adottati dalla società su indicazione dell'odv.**

1. LE FATTISPECIE DEI REATI RILEVANTI PER BDM SRL

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 e delle leggi speciali, compresi quelli connessi all'oggetto sociale ed all'attività svolta da BDM srl, per i quali la società potrebbe essere considerata responsabile. Segnatamente:

A) Reati previsti dal D.lgs. n. 231

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

La fattispecie richiede che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato alla Società per determinati fini connessi allo svolgimento della propria attività, un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato omettesse poi di destinare le somme percepite alle predette finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, per sé o per altri, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il reato si perfeziona con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.), per il quale ha invece rilievo l'uso che viene fatto delle erogazioni. Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, Il comma, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso alla Società a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione. L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, mediante artifici o raggiri, induca in errore la P.A. in relazione a documenti alla stessa sottoposti nello svolgimento delle proprie attività (quali collaudi, acquisti di beni strumentali nell'esecuzione dei contratti con la P.A., richieste di certificazioni, licenze o autorizzazioni, ecc.).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al reato di cui al paragrafo 1.2.3 è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, mediante artifici o raggiri, consegua indebitamente un finanziamento o un contributo pubblico dalla Stato o da enti pubblici delle Comunità Europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter, c.p., si riferisce ai reati posti in essere dal soggetto che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La condotta tipica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti. La frode informatica rileva se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ossia nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Altra condotta tipica consiste nell'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione al fine di far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (ad esempio, Modello 770), già trasmessi all'Amministrazione. Il reato in esame si configura anche qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.”

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.”

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.”

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Corruzione

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

Il reato si configura quando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322 c.p.

Il reato di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del PU o dell'IPS.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, è integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al PU ma anche all'IPS.

L'IPS, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In generale, i reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati – a titolo esemplificativo - mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU o IPS, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa conferite nell'ambito della Società.

Inoltre, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati – a titolo esemplificativo - mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal PU o IPS;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal PU o IPS a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione e/o transazione (totale o parziale) di un credito o di un debito residuo dell'Ente presso cui il PU/IPS presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti dell'Ente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei casi a), b), c) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- la cancellazione e/o transazione di un credito o di un debito della Società nei confronti della P.A.;
- licenze, autorizzazioni o certificazioni da parte della P.A. a favore della Società;
- approvazione e/o assenso dei funzionari della P.A. a seguito di verifiche sull'esecuzione dei contratti (es. collaudi, ecc.);
- sentenza/pronuncia favorevole alla Società in un procedimento giudiziario in corso con la P.A.

Infine, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

L'art. 25 del d.lgs. 231/2001 è stato modificato e integrato dall'art. 1, co. 77, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 il quale ha inserito quanto segue:

- 1) nella rubrica dopo la parola «Concussione» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
- 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater», il quale dispone quanto segue:

Comma 1 - «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni»

Comma 2: - «Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

La responsabilità amministrativa della società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 opera in relazione al reato- presupposto di cui all'art. 25, in relazione all'art. 319-quater c.p. in presenza di questi elementi:

Soggetto attivo del reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che induce il privato a pagare; Il privato che dà o promette denaro o altre utilità.

Soggetto passivo del reato

Lo Stato e l'interesse al buon andamento della P.A. (interesse pubblico generale).

Condotta criminosa

La condotta rilevante consiste nell'induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di favorire se stessi o un terzo.

Per «induzione» si deve intendere il sopruso effettuato in via indiretta (ad esempio mediante giri di parole) che porta il privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio lasciando intendere di aver compreso il messaggio ricevuto.

La concussione per induzione si allontana dalla sfera della concussione, dove solo il pubblico ufficiale è punito e il privato è la vittima di una coercizione assoluta, per avvicinarsi al più generale concetto di corruzione dove entrambi i soggetti sono puniti. In questo caso, il privato, essendo solo indotto e non costretto alla promessa o dazione di denaro o altre utilità, mantiene un margine di scelta che giustifica la pena, seppur più lieve.

Elemento soggettivo

Ai fini del presente reato rileva la presenza di dolo specifico.

Configurazione della responsabilità della società e rischio del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il rischio della commissione del reato-presupposto di induzione indebita a dare o promettere utilità, ai fini dell'applicazione del d. lgs. n. 231/2001, può essere delineato come segue.

La responsabilità della società emerge nel caso in cui:

- un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale, appartenenti all'organizzazione della società, adotta le condotte sopra esposte agendo nella qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

- un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale sia il corruttore, ove la società entri in contatto con la P.A., in qualità di cliente o controparte, in veste di autorità di vigilanza o altra autorità pubblica.

In queste ipotesi la corruzione del funzionario della P.A. potrebbe essere finalizzata ad ottenere un incarico oppure una autorizzazione o, ancora, a far sì che l'autorità di vigilanza, o altra pubblica autorità, non rilevi inadempienze e/o illeciti commessi dall'intermediario stesso.

Ipotesi in cui la P.A. assume la qualità di cliente

Per predisporre adeguati presidi volti a prevenire la commissione dei reati-presupposto in questione, occorre prevedere, con riferimento all'ipotesi in cui la P.A. si interfaccia con la società in veste di cliente, che:

- ogni operazione che coinvolga la P.A. sia autorizzata da una funzione di legale e/o di compliance;
- negli incontri con la P.A. la società partecipi con almeno due soggetti;
- siano predisposti specifici obblighi di reportistica che consentano ai soggetti incaricati del controllo di linea di monitorare il corretto svolgimento degli incontri;
- sia coinvolta, ove del caso, la funzione di compliance;
- siano disposti protocolli affinché l'attività svolta sia documentata e ricostruibile; ogni contatto telefonico o telematico deve avvenire attraverso linee registrate o registrabili.

Ipotesi in cui la P.A. assume la qualità di Autorità di vigilanza o altra autorità Pubblica

Per predisporre adeguati presidi, volti a prevenire la commissione del reato-presupposto in questione, occorre prevedere, i seguenti rimedi e cautele:

- in caso di ispezioni, richieste di informazioni, dati e/o documenti, i contatti con l'Autorità di vigilanza, devono essere intrattenuti tramite la, o alla presenza della, funzione di compliance e di almeno un altro soggetto non appartenente all'area operativa interessata dall'ispezione e/o dalla richiesta dell'Autorità;
- nel caso di ispezioni, richieste di informazioni, dati e/o documenti provenienti da altre Autorità pubbliche, i contatti/rapporti con tali Autorità devono essere intrattenuti tramite, o alla presenza di, un soggetto appartenente ad una funzione di controllo scelto in base al criterio della funzionalità;
- in caso di colloqui riservati tra gli esponenti dell'Autorità di vigilanza o altra pubblica Autorità da un lato, ed un esponente della società dall'altro, tale ultimo soggetto è tenuto a riportare alle funzioni di controllo deputate l'esito dell'incontro e le modalità di svolgimento dello stesso;
- gli incontri con qualunque Autorità devono essere verbalizzati e debitamente conservati.

Ipotesi in cui il soggetto appartenente all'organizzazione della società rivesta la carica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico

La società deve predisporre i seguenti presidi:

- prevedere l'obbligo, in una specifica *policy*, che gli incontri con i clienti avvengano possibilmente presso la sede della società e in presenza di almeno una persona appartenente ad una funzione di *compliance* o legale;
- l'attività svolta dal dipendente della società deve essere documentata e ricostruibile;
- predisporre protocolli per la gestione delle risorse finanziarie;
- predisporre procedure interne dirette a regolarizzare i rapporti con i consulenti esterni, dirette a garantire una verifica puntuale per la selezione dei consulenti e collaboratori esterni, fatta prima dell'attribuzione dell'incarico e poi aggiornata periodicamente in caso di collaborazione prolungata;

- predisporre protocolli idonei a indicare dei segnali di allarme nel comportamento dei soggetti esterni, idonei a far emergere dubbi circa la legittimità dei rapporti intercorsi;
- predisporre protocolli per il caso in cui agenti e consulenti aventi sede in paesi con regime fiscale privilegiato (paesi c.d. *black list*), e quelli avente sede in paesi con regimi agevolati (es. Svizzera, Lussemburgo), debbano essere sottoposti a stretto controllo; predisporre protocolli per la trasparenza nei processi di selezione del personale;
- predisporre una procedura diretta a regolarizzare le modalità di attribuzioni di premi e bonus ai dipendenti e collaboratori.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le medesime finalità. È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, è integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle esemplificazioni relative al reato di corruzione di cui al paragrafo 1.2.5, lettere a), b), c) e d), fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della relativa posizione, costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

La concussione è un reato proprio di soggetti qualificati (i.e. PU o IPS). Pertanto, la responsabilità della società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU o da un IPS.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Tale reato prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319 e 320 c.p. e 322, comma 3 e 4, c.p. anche ai soggetti indicati come rubricati dall'art. 322-bis.

Tali soggetti sono assimilati rispettivamente ai PU ed agli IPS a seconda delle funzioni esercitate.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle esemplificazioni relative al reato di corruzione di cui al paragrafo 1.2.6, lettera a), b), c) e d), e concussione di cui al paragrafo 1.2.9, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, c.p.)

La legge 3 gennaio 2019 n° 3 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite con il contestuale assorbimento nello stesso del reato di millantato credito ed abrogazione dell'art. 346 c.p. La fattispecie sanziona la condotta di chi promette, offre o

procura qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma di essere in grado di esercitare tale influenza. La finalità della norma risiede nel prevenire il pericolo che la corresponsione di indebite utilità possa influire su pubblici funzionari e si traduca nella possibilità di una reale corruzione di questi ultimi. Ecco il nuovo testo riformato:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23, D. Lgs. 231/2001)

“Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto)

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ((, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

B) Reati connessi all'oggetto sociale

Violazioni al D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) ;
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) ;
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) ;
- Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5 primo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5 secondo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i) ;
- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

2. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.

In senso generale, il termine rischio esprime un'esposizione all'incertezza. Il rischio è un'entità stimabile in termini economici, qualitativi o quantitativi. La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più

probabile successo della gestione aziendale. Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management. Realizzare interventi di Risk Assessment significa quindi identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimandone il valore e verificandone il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale. Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione. Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche nell'analisi dei rischi di commissione dei "reati presupposto" del Decreto.

Molteplici sono gli approcci alla gestione del rischio e numerosi sono gli standard e le linee guida internazionali di riferimento tra cui citiamo la linea guida ISO 31000:2010 nonché le linee guida ANCE, cui ci si è ispirati per le fasi di risk management e risk assessment del Modello 231.

In particolare, la linea guida ISO 31000 fornisce principi e indirizzi Generali sulla gestione di qualsiasi tipo di rischio per ogni tipo di organizzazione. La norma si sviluppa sulla base di alcuni principi cardine quali il fatto che il risk management è parte integrante di tutti i processi organizzativi e soprattutto del processo decisionale.

L'analisi del rischio di reato consiste nella valutazione sistematica dei seguenti fattori:

1. **Probabilità della Minaccia:** ossia la probabilità che un evento illecito accada; un processo o un potenziale evento nocivo che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso;
2. **Impatto:** è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore;
3. **Livello di Vulnerabilità:** ovvero il livello di debolezza aziendale di natura etica od organizzativa. Le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere reati e consistono nella mancanza di misure preventive o in un clima etico aziendale negativo, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del reato;
4. **Rischio di Reato:** è la probabilità che l'organizzazione subisca un danno determinato dalla commissione di un reato attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

Per analizzare il rischio di reato si è proceduto eseguendo le fasi operative di seguito descritte:

1. **Identificazione della fattispecie di Reato** e conseguente individuazione delle minacce che permettono la commissione dei fatti di reato (in termini di condotte o attività operative);
2. **Contestualizzazione delle minacce** che permettono la commissione dei fatti di reato rispetto all'ente tramite tecniche di autovalutazione condotte da team formati da avvocati e consulenti di organizzazione aziendale;
3. **Valutazione della probabilità della minaccia:** assegnazione a ciascuna minaccia di un valore probabilistico circa il suo verificarsi in base ai seguenti parametri:
 - Storia o statistica aziendale o di contesto;
 - Importanza dell'attività per l'ente o la funzione di riferimento;
 - Analisi di eventuali precedenti;
4. **Valutazione del Livello di Vulnerabilità** rispetto a ciascuna minaccia, tramite l'identificazione delle misure preventive attuate e l'analisi del clima etico e organizzativo;
5. **Valutazione del possibile Impatto:** Valutazione dei possibili danni derivanti alla società e in caso di commissione di Reati in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e di perdite di immagine o fatturati.

Tav. 1 Matrice per la classificazione del Rischio

G (Gravità) Impatto/Danno	Probabilità (mitigata dalla Copertura – As Is) P			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (**Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto**) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio. Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Tav. 2. Classificazione del Rischio

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla
1 - 2	Trascurabile - Improbabile	Poco dannoso	T
3 – 4	Basso – Poco probabile	moderatamente dannoso	B
6 – 8	Medio – Probabile	Dannoso	M
9 – 12 – 16	Alto – Effettivo – Reale	Molto dannoso	A

La Matrice (Tav 2) è utile:

- sia per la categoria dei reati che possono essere rilevati nelle scritture contabili (già con Rischio di Infrazione assegnato nelle varie Unità Operative);
- sia per gli altri reati dando una metodologia di approccio che il componente l'OdV può utilizzare:
 - con l'ausilio degli altri organi di controllo, sia con professionalità interne addette ai vari settori operativi;
 - con esperti esterni all'uopo incaricati dalla società o dall'OdV stesso in base all'autonomia finanziaria che il legislatore ha voluto concedergli.

La matrice dalla quale si decide la possibilità che vi siano procedure fuorvianti va utilizzata dopo che l'OdV ha individuato o mappato il Rischio di Infrazione e dopo aver verificato le procedure per i reati di altro tipo. L'OdV, dopo aver q u a l i f i c a t o in base alla Matrice (Tav. 1) la probabilità di commissione del reato potrà elencare, utilizzando la Tavola 2, il livello di Rischio di commissione del reato specifico prima di procedere ad un successivo intervento sulle procedure (Specifici Protocolli).

In base alle categorie di reato astrattamente imputabili alla società mappata è stato assegnato un valore al rischio analizzato e valutato come di seguito:

- Rischio **SPECIFICO**: direttamente collegato, dipendente dall'attività concretamente svolta;
- Rischio **RESIDUALE**: associabile ad alcune attività aziendali;
- Rischio **REMOTO**: minimo, se non assente, rispetto alla Società.

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
Contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25 d.lgs. 231/01) Corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis, d.lgs. 231/01)	SPECIFICO	• gestione dei rapporti con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, ITL...); • verifiche e ispezioni da parte degli Enti pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc); • attività di selezione delle imprese che accedono a fondi pubblici; • attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività svolte dalla società

		• richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a soggetti pubblici; • gestione dei fornitori; • gestione dei flussi economici e finanziari; • gestione delle risorse umane; • gestione degli omaggi, liberalità, donazioni, sponsorizzazioni.
Informatici (art. 24 bis d. lgs. 231/01)	RESIDUALE	• Gestione del sistema informatico e delle misure di sicurezza • Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione • Gestione e protezione della postazione di lavoro • Gestione degli accessi verso l'esterno • Gestione e protezione delle reti • Gestione della sicurezza fisica dei sistemi informatici
Criminalità Organizzata (art. 24 ter d. lgs. 231/01)	SPECIFICO	• Rapporti con la PA • Approvvigionamenti beni e servizi • Scelta fornitori e partner commerciali
Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d. lgs. 231/01)	REMOTO	La Società non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei.

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 d. lgs. 231/01)	RESIDUALE	Si è ritenuto che l'inserimento di specifici principi di condotta nell'ambito del Codice Etico di Comportamento sia sufficiente ad arginare il rischio in questione.
Reati Societari (art. 25 ter d. lgs. 231/01)	SPECIFICO	• redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali; • operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale; • attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa • gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; • operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale; • operazioni straordinarie come fusioni o scissioni; • convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee; • predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria; • rapporti con i soci
Con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d. lgs. 231/01)	REMOTO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.

Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 d. lgs. 231/01)	REMOTO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d. lgs 231/01)	REMOTO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 sexies d.lgs. 231/01)	REMOTO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01)	SPECIFICO	La società ha adottato tutti i presidi necessari previsti dal D.lgs n. 81/2008 per evitare che tali fattispecie possano verificarsi, in particolare nell'area Tecnica che gestisce i cantieri.

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies d. lgs. 231/01)	SPECIFICO	• rapporti con fornitori; • relazioni con controparti diverse dai fornitori con cui la Società ha rapporti a livello nazionale e transnazionale; • flussi finanziari in entrata; • instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi; • trasferimenti di fondi in relazione alla gestione della tesoreria della società; • pagamenti a fornitori e a terzi in generale.
Violazione del diritto di autore (art. 25 nonies d. lgs. 231/01)	REMOTO	Data l'attività svolta, tali fattispecie non risultano essere astrattamente ipotizzabili. Tuttavia, si rileva una residuale area di rischio riferibile all'installazione ed alla duplicazione di programmi e di software per i personal computer.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 25 decies d. lgs. 231/01)	REMOTO	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.

Reati ambientali (art. 25 undecies d. lgs. 231/01) Reati D. lgs. 152/06 s.m.i	SPECIFICO	La società ha adottato tutti i presidi ed i protocolli preventivi per la mitigazione del rischio da reato nella precipua area di riferimento in connessione all'oggetto sociale, segnatamente nell'attività di manutenzione, pronto intervento, opere edili stradali in generale e di smaltimento residui rifiuti e scarti di lavorazione.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d. lgs. 231/01)	SPECIFICO	Tali fattispecie di reato possono verificarsi precipuamente nella selezione ed impiego di personale da assegnare alla lavorazione in cantiere. La società ha adottato controlli e presidi preventivi per prevenirne la realizzazione.

2.1 Attività Sensibili e Attività Strumentali

A seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello e, segnatamente, delle attività di c.d. *risk mapping* e *risk assessment* (vedi schema che segue) nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, tra le tante gestioni impattate sono state individuate le cosiddette **Attività Sensibili** e le **Attività Strumentali** che possono astrattamente comportare il rischio per la BDM di commissione dei reati sopra elencati, nonché le relative funzioni aziendali coinvolte.

Successivamente, sono stati individuati i principi di comportamento ed i principali protocolli di prevenzione che vengono attuati dalla Società al fine di prevenire e/o mitigare la commissione di detti reati, con particolare riguardo alle aree a rischio (intrinseco ed estrinseco).

Inoltre, l'odv ha suggerito, negli incontri tenuti presso la sede aziendale, pur essendo la BDM configurabile come piccola impresa in base al numero di addetti, la necessità di evitare concentrazioni di deleghe e funzioni in capo al medesimo soggetto, segnatamente fenomeni di sovrapposizione tra ruoli operativo – gestionali (responsabili d'area o unità aziendali) e di rappresentanza esterna della società (amministratori).

Fasi	Attività
Fase 1	Avvio del progetto – analisi dell’assetto organizzativo e di controllo ➤ presentazione all’Organo Gestorio della Società del piano di attività; ➤ valutazione della struttura societaria, dell’assetto organizzativo e del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché delle modalità operative utilizzate dalla Società per i processi di maggiore rilevanza.
Fase 2	Rilevazione dei processi e delle Attività Sensibili ➤ individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto (Attività Sensibili, il cui elenco è contenuto nelle singole Parti Speciali); ➤ identificazione dei <i>key officer</i>, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e alle responsabilità attribuite, hanno una conoscenza approfondita delle Attività Sensibili, delle modalità operative adottate e dei relativi controlli, per lo svolgimento di interviste mirate.
Fase 3	Interviste con i key officer ➤ esecuzione di interviste mirate con i <i>key officer</i> per consentire l’identificazione delle Attività Sensibili e delle prassi (anche non formalizzate) seguite dalla Società, nonché dei presidi e controlli allo stato esistenti.
Fase 4	Gap analysis ➤ riepilogo del quadro emerso dalle interviste ai <i>key officer</i> e dei risultati dell’analisi organizzativa; ➤ individuazione dei rischi di reato; ricognizione delle situazioni di possibile criticità e suggerimento di interventi organizzativi e procedurali per il rafforzamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.
Fase 5	Elaborazione del Modello ➤ predisposizione del Modello, alla luce delle più autorevoli Linee Guida e secondo i principali arresti giurisprudenziali e contributi dottrinali in materia.

Sono elencate di seguito i procedimenti o processi per singola area/funzione coinvolta (**Attività Sensibili e Attività Strumentali**) individuate nell’ambito delle gestioni interne alla società considerate maggiormente a rischio e che necessitano di presidi o protocolli specifici. Segnatamente:

- Attività di pubbliche relazioni con la P.A. anche tramite soggetti terzi. Funzioni coinvolte: A.U./D.G.; D.T.
- Rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (es. ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del Fuoco, INPS, Arera). Funzioni coinvolte: A.U.; tutti le aree.
- Partecipazione ad una gara o selezione pubblica, predisposizione degli atti della stessa. Funzioni coinvolte: A.U.; D.T.; Area Amministrativa.
- Scelta fornitori e partner commerciali. Funzioni coinvolte: A.U.; Area tecnica.
- Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all’occupazione, ecc. Funzioni coinvolte: Area Finanza; Area Amministrazione; Consulenti esterni.
- Adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. comunicazioni Camera di Commercio, deposito procure, privacy). Funzioni coinvolte: A.U.; Area Amministrazione.
- Attività che prevedono l’accesso in sistemi informativi gestiti dalla P.A. Funzioni coinvolte: A.U.; Area Finanza; Consulenti esterni.
- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria anche tramite legali esterni. Funzioni coinvolte: A.U.
- Rapporti con l’Amministrazione fiscale e tributaria. Funzione coinvolta: A.U.; Area Finanza; Area Amministrazione; Consulenti esterni.
- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o a evidenza pubblica (aperte o ristrette). Funzioni coinvolte: A.U., Area Finanza, Area tecnica.
- Gestione dell’amministrazione, contabilità, finanza e bilancio, controllo di gestione

Funzioni coinvolte: A.U.; Area Finanza; Area Amministrazione.

- **Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale.** Funzioni coinvolte: A.U.
- **Gestione e selezione delle risorse umane.** Funzioni coinvolte: A.U.; Area Amministrativa; Consulente del lavoro.
- **Gestione del sistema della sicurezza sul luogo di lavoro.** Funzioni coinvolte: A.U., Area Amministrativa; RSPP.
- **Lavori edili e di viabilità stradale (i.e. manutenzione, pronto intervento, ecc..) gestiti direttamente o in subappalto, compresa l'attività di smaltimento degli scarti di lavorazione.** Funzioni coinvolte: A.U., Area tecnica e resp. cantiere; Area amministrativa; RSPP.

Le relative Attività Sensibili e Attività Strumentali sopra identificate potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti delle attività di *risk mapping* e *risk assessment* effettuate di volta in volta dall'OdV a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi in relazione ai reati, ecc. Tali modifiche e/o integrazioni delle Attività Sensibili e delle Attività Strumentali dovranno essere successivamente approvate dall'amministrazione della Società.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DA BDM SRL.

Tutti i destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello 231 – parte generale adottato e nel Codice Etico 231, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle operazioni relative alle Attività Sensibili e Attività Strumentali al fine di prevenire la commissione previsti dal D. lgs n. 231/2001.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili e le Attività Strumentali sopra individuate, è fatto assoluto divieto ai destinatari del modello di:

1. porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231;
2. porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
3. porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
4. elargire o promettere denaro a PU o IPS;
5. distribuire o promettere omaggi e regali a PU o IPS che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
6. accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di PU o IPS;
7. effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
8. riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nella Società e/o in ambito locale;
9. presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti alla P.A. od organismi pubblici comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
10. destinare somme ricevute dalla P.A. od organismi pubblici comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

11. nell'ambito dei rapporti con la P.A. o con soggetti qualificabili come PU o IPS deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
12. nell'ambito delle Attività Sensibili e delle Attività Strumentali, i rapporti con soggetti qualificabili come PU o IPS devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
13. devono essere formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
14. devono essere formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e devono essere descritte le mansioni di ciascuno;
15. gli incarichi conferiti ai consulenti e collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
16. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
17. le dichiarazioni rese alla P.A. o ad organismi comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni vere, complete e corrette; in caso di ottenimento di finanziamenti, erogazioni o contributi, la Società deve conservare copia di una apposita ricevuta;
18. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
19. i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società incaricata del controllo contabile (ove nominata) e all'OdV;
20. le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società devono essere sempre documentati e ricostruibili;
21. il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate a ciascuno. La conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
22. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
23. non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
24. i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici ed essere coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
25. il trattamento dei dati della Società deve essere conforme alle previsioni del d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni;
26. tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate.

3.1 IL RESPONSABILE DI FUNZIONE PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE ATTIVITÀ STRUMENTALI

La Società, nell'ambito dell'attività di verifica, monitoraggio e valutazione del sistema interno di controllo e prevenzione dei rischi da reato nomina un Responsabile 231 che:

1. può chiedere informazioni e chiarimenti alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nella relativa Attività Sensibile o Attività Strumentale;

2. informa periodicamente l'OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili ed alle Attività Strumentali;
3. informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti tra la propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili ed alle Attività Strumentali e la P.A.;
4. può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

Al fine di evitare sovrapposizioni tra funzioni di gestione e funzioni di rappresentanza e governance, il Responsabile 231 non deve coincidere con l'amministratore unico o il DG. Essendo BDM una società di piccole dimensioni (con meno di 50 addetti), tale ruolo può essere ricoperto da uno dei capi area o responsabili di funzione aziendale.

La Società, inoltre, istituisce una procedura relativa ai flussi informativi nei confronti dell'OdV da parte del Responsabile di funzione specificando le informazioni che devono essere inviate allo stesso e le relative modalità di trasmissione.

L'OdV cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

1. la compilazione omogenea e coerente dei reports da inviare all'OdV;
2. gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili e le Attività Strumentali.

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI BDM SRL E PRESIDI PREVENTIVI.

Il sistema di controllo interno è un elemento fondamentale del sistema di governo dell'impresa, che permette di ottenere un allineamento tra attività aziendale, strategie e politiche societarie, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal management. Proprio per tale motivo e a conferma dello stesso, si è sviluppata nel tempo una legislazione sempre più attenta a tale sistema.

Innanzitutto, è importante ricordare che nell'ambito del diritto d'impresa, l'espressione "controllo societario" può ricorrere con un duplice significato: sia inerente l'aspetto meramente economico-gestionale sia comprendendo, oltre a questo, il compendio delle attività di compliance e trasparenza ovvero di tutela della integrità e affidabilità dell'azienda. A tutela del complesso aziendale nel suo senso e valore omnicomprensivo si è posto il sistema di controllo interno (SCI).

Il sistema di controllo interno non ha una definizione unanime, ma si può far riferimento a quella data dall'Associazione italiana Internal auditors secondo la quale esso è l'insieme delle direttive, delle procedure e delle tecniche adottate dall'azienda, finalizzate a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi di:

- *Efficacia ed efficienza delle attività operative;*
- *Attendibilità delle informazioni di bilancio;*
- *Conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.*

Integrando tale definizione con quella del **COSO II o ERM**, si avrà l'accezione evoluta secondo la quale il sistema di controllo interno è uno strumento di gestione integrata del rischio d'impresa associata ai processi di *risk assessment* e di *risk management* con l'adozione dell'approccio *risk-based* in sede di progettazione e valutazione dei controlli. L'attività di controllo serve invece per confrontare l'allineamento tra obiettivi programmati ed ottenuti, andando dunque a rappresentare la parte attuativa del sistema di controllo interno.

Il SCI rappresenta il primo livello, anche definito come controllo di linea, ed è diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni aziendali e il loro allineamento alle politiche di business definite dalla società.

Una volta identificati o mappati i rischi aziendali con il *risk assessment* si vanno a comprendere i rischi potenziali che possono influenzare gli obiettivi aziendali e ad ipotizzare delle azioni correttive basate sul rischio inerente, cioè il rischio gravante sull'attività indipendente dalle operazioni di controllo messe in atto,

ed il rischio residuo, ovvero il rischio a cui rimane esposta l'attività aziendale dopo aver adottato le opportune precauzioni di controllo.

L'attività di mappatura dei rischi da reato muove dall'analisi del contesto societario. L'organigramma funzionale, al cui vertice è posto l'amministratore unico sig. Antonio Melaragno con funzione di Direttore Generale, definisce, per ogni area aziendale della BDM SRL (**Gestione Qualità – Area Contabilità – Area Amministrazione – Area Commerciale – Area tecnica**), i processi lavorati, la struttura funzionale, le modalità operative e i poteri di ciascun referente di unità con delega di funzioni da parte della governance, con relativo sistema di controllo. In particolare, risultano evidenti i principi organizzativi, le modalità organizzativo-operative adottate dalle 5 aree di riferimento e funzionali alla prevenzione del rischio reato, anche in combinazione con altri presidi esistenti (nomina del Responsabile 231 e possesso delle certificazioni di qualità: **UNI EN ISO 9001 ED. 2015; UNI EN ISO 14001:2015 relativo alla gestione del sistema ambientale; UNI EN ISO 45001:2018 relativa al Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro**).

La BDM, inoltre, allo scopo di perseguire le finalità di cui al d.lgs n. 231/2001, di seguito alla nomina dell'organismo di valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento relativo al corretto adeguamento alla normativa, ha ottenuto il Rating di Legalità (strettamente correlato alla implementazione e al possesso di un efficace modello organizzativo ex DLgs 231/2001)¹.

4.1 AREE A RISCHIO REATO ED I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.

Con riferimento alle Attività Sensibili e Attività Strumentali di cui al paragrafo 2.1. la società definisce i suoi protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate.

A integrazione e maggior definizione dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, il Modello di BDM srl delinea dei principi di prevenzione cui si ispirano sia i protocolli di prevenzione generali, sia i singoli protocolli di prevenzione specifici, indicati nella Parti Speciali.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi:

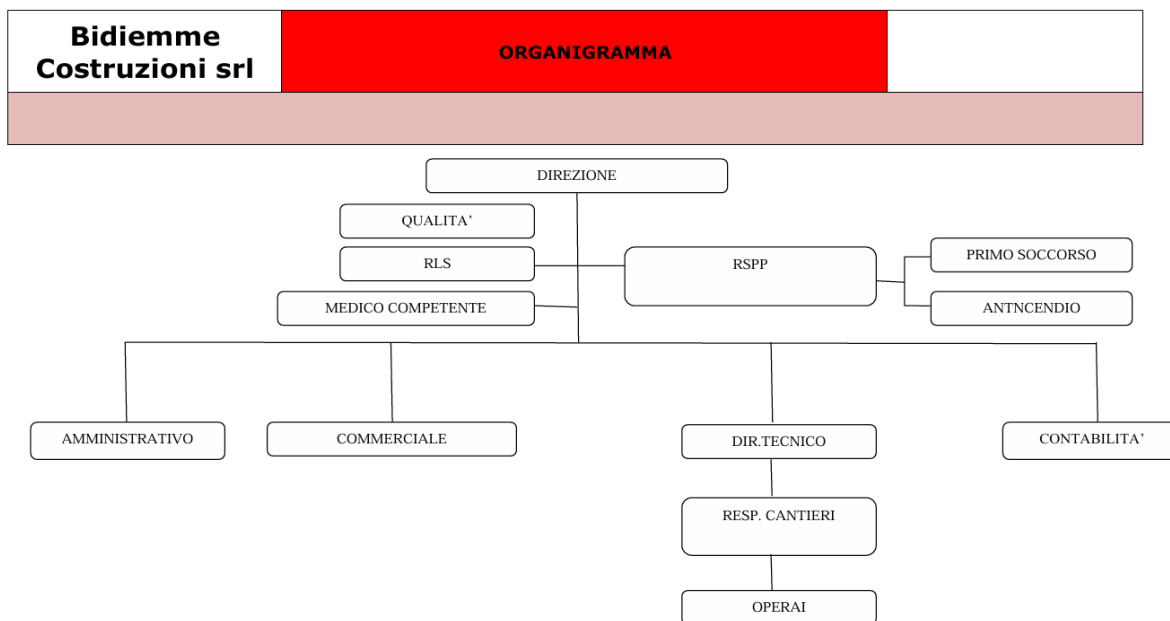
- ***regolamentazione, tale per cui l'operatività aziendale è regolata da procedure formalizzate in modo da indicare chiaramente i principi di condotta e le modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili;***
- ***tracciabilità, sicché: (i) le operazioni aziendali sono adeguatamente documentate e la relativa documentazione correttamente archiviata e conservata; (ii) le operazioni aziendali sono verificabili a posteriori; mediante la documentazione archiviata è possibile ricostruire con precisione il processo decisionale e autorizzativo sotteso alla medesima nonché individuare le relative responsabilità;***
- ***separazione dei compiti, prevedendosi nell'ambito delle Attività Sensibili l'intervento di più soggetti diversi che provvedono, rispettivamente, alla proposta, all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo della medesima nonché all'archiviazione della relativa documentazione.***

Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma assegnati nell'ambito della Società sono: (i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società e adeguatamente pubblicizzati all'esterno. Sono puntualmente definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare economicamente la Società, specificandosi anche i limiti e la natura degli stessi. Rispetto alle **Attività Sensibili**, i protocolli di prevenzione generali prevedono che per tutte le operazioni:

¹ Il Rating di Legalità è il sistema di premialità, ai fini dell'accesso al credito bancario e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, introdotto dall'art. 5 ter del DL 24 gennaio 2012 n°1, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n° 62. Il Regolamento attuativo, emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM in data 12 novembre 2012 e successivamente aggiornato dalla stessa AGCM con delibera n° 28361 del 28 luglio 2020, determina i criteri e le modalità di attribuzione di tale rating e stabilisce fra i requisiti essenziali per ottenere il punteggio di base (una) l'assenza per i rappresentanti dell'impresa (amministratori, institore, direttore generale, direttore tecnico, procuratori, ...) di condanne per reati di cui al DLgs 231/2001 e che nei confronti dell'impresa stessa non siano state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi ex DLgs 231/2001. Tra i requisiti aggiuntivi richiesti per accedere a valutazioni più elevate (fino al massimo di) è prevista adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruo con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza delle sottostanti operazioni economiche;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società – così come l'accesso ai documenti già archiviati – sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate, ai sensi della normativa (anche europea) vigente;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.

I protocolli adottati e di seguito definiti sono procedure o policy aziendali finalizzate a prevenire il rischio di commissione dei Reati da parte del personale aziendale diviso per unità/aree aziendali secondo il seguente modello:



Bidienne Costruzioni srl	ORGANIGRAMMA	

DIREZIONE GENERALE	Geom. Antonio Melaragno
RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ	Giulia Mitraj
RESPONSABILI PRIMO SOCCORSO	Iglieri Luciano, Antonesi Ioan Sorin, Bucciero Michele e Di Fiore Vito
RESPONSABILI ANTINCENDIO	Iglieri Luciano, Antonesi Ioan Sorin, Bucciero Michele e Di Fiore Vito
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Melaragno Antonio
RLS	Iglieri Luciano
MEDICO COMPETENTE	Dott. Paolo Carmine
DIRETTORE TECNICO	Geom. Antonio Melaragno
RESPONSABILI CANTIERE	Iglieri Luciano, Bucciero Michele e Di Fiore Vito
RESPONSABILE COMMERCIALE	Geom. Antonio Melaragno
CONTABILITA'	Piantadosi Paolo
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	Giulia Mitraj
OPERAI	Antonesi Ioan Sorin, Berardinelli Pietro, Carmosino Adolfo, Celaj Kristian, Cutone Benito, Di Bello Giuseppe, Di Lisi Mattia, Di Lisi Tonino, Mitraj Dhimitraq, Renzi Nicola, Sarachella Fabio

Ogni Attività Sensibile (come indicata nel presente documento) è puntualmente regolata da protocolli specifici volti a minimizzare (o a eliminare ove possibile) il rischio di commissione di Reati Presupposto. I soggetti indicati nei protocolli sono tenuti a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di particolari situazioni critiche relative all'efficacia, all'adeguatezza e all'attuazione dei protocolli preventivi.

AREA A RISCHIO N. 1: Rapporti con la P.A.

Soggetti coinvolti: A.U. e tutte le aree interessate dai singoli processi; Consulenti esterni

Reati astrattamente ipotizzabili:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, Cod. pen.);
- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640-ter, Cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.).

Attività sensibili:

- 1.1. *Attività di pubbliche relazioni con la P.A. anche tramite soggetti terzi; Gestione dei rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, ivi incluse visite ispettive da parte dei soggetti pubblici;*
- 1.2. *Rapporti con l'A.G. e l'A.F.;*
- 1.3. *Partecipazione ad una gara o selezione pubblica, predisposizione degli atti della stessa e negoziazioni con la P.A.;*
- 1.4. *Monitoraggio sulla qualità dell'attività.*

Controlli esistenti/Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 - i destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

1. le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili dell'unità aziendale coinvolta o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali come descritte nel paragrafo precedente;
2. tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
3. il Responsabile di funzione/l'A.U. per l'attuazione dell'operazione identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
4. il Responsabile di funzione per l'attuazione dell'operazione autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la P.A.;
5. verifica, da parte del responsabile, che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere;
6. gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti, di cui uno è l'amministratore. Di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile, archiviata e conservata;

7. ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
8. alle ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa il responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione, o i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati, ed un secondo soggetto individuato dalla funzione aziendale coinvolta;
9. di ogni fase del procedimento ispettivo è redatto apposito verbale;
10. il responsabile dell'unità organizzativa compila il Registro Visite delle Autorità di Vigilanza e controllo;
11. il responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informa l'OdV dell'inizio del procedimento di ispezione e trasmette copia dei verbali del procedimento ispettivo;
12. copia dei verbali di ispezione è conservata a cura dell'amministratore unico;
13. per il contenzioso, la nomina dei professionisti legali avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, ed è effettuata dall'A.U..

AREA A RISCHIO N. 2: Approvvigionamento beni, servizi e forniture; Rapporto parti terze.

Soggetti coinvolti: A.U.; Area Contabilità; Resp. Qualità; Area Amministrazione.

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);

- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10, art. 10-quater e art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000).

Attività sensibili:

1. Qualifica e valutazione dei fornitori;

2. Rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
3. Definizione delle modalità di acquisto (trattativa privata, beni infungibili);
4. Valutazione dell'offerta;
5. Emissione e invio degli ordini di acquisto / stipula del contratto;
6. Gestione dei contratti passivi e pagamento fornitori;
7. Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze.

Controlli esistenti/Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

1. Esistenza di un'anagrafica fornitori accreditati aggiornata e mantenuta;
2. Effettuazione di valutazioni periodiche da parte dell'Amministratore e delle funzioni coinvolte sull'idoneità del servizio reso dai fornitori;
3. Verifica formale del possesso da parte del fornitore dei necessari requisiti tecnico professionali e di affidabilità ed onorabilità, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse;
4. Effettuazione di una verifica preliminare sulla controparte ai fini della qualifica, anche mediante acquisizione documentale attestante la regolarità contributiva (DURC), l'assenza di contestazioni, condanne o tentativi di infiltrazioni mafiose (Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia) e l'impegno al rispetto di quanto prescritto nel Codice Etico allegato al Modello 231 della Società (sottoscrizione della "clausola 231");
5. I consulenti esterni sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'individuazione di consulenti esterni è sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;
6. La nomina dei consulenti avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
7. L'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
8. I contratti che regolano i rapporti con consulenti, agenti, promotori devono prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto 231 e dal rispetto del Modello e del Codice Etico;
9. La scelta di partner commerciali avviene preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Modello e dal Codice Etico 231;
10. Al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società comunica, secondo quanto stabilito nel Modello, ai propri interlocutori commerciali, di aver adottato il Modello 231 ed il Codice Etico;
11. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Modello e del Codice Etico 231, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'OdV e di segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.
12. Formale monitoraggio e aggiornamento periodico dell'anagrafica Fornitori al fine di: a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio; b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
13. Verifica dell'inerenza dell'acquisto rispetto all'operatività della Società e della copertura nel budget;
14. Qualora l'acquisto non rientri nel budget, necessità di specifiche esigenze e approvazione dello stesso da parte di adeguati livelli autorizzativi (A.U. - D.T.);
15. Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo / regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo;

16. Verifica, preventiva al pagamento delle fatture, finalizzata ad accertare: i) la correttezza e coerenza del contratto / Ordine di Acquisto rispetto ai termini ed alle condizioni pattuite; ii) verifica della coerenza dei compensi rispetto al bene / lavoro / servizio richiesto; iii) la coerenza tra la controparte che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio / consulenza), la controparte indicata nel contratto e la controparte che ha emesso la fattura; iv) la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e la sua corretta applicazione all'imponibile; v) l'approvazione della fattura; vi) la corrispondenza tra l'importo del bonifico e quello della fattura.

AREA A RISCHIO N. 3: Amministrazione, Finanza, Contabilità.

Soggetti coinvolti: A.U.; Area Contabilità; Area Amministrazione; Area Commerciale; Soci; Consulenti esterni.

Reati astrattamente ipotizzabili

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.); Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);

Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10, art. 10-quater e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);

Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Attività sensibili

1. Registrazioni di contabilità generale (es. registrazione di fatture, note di credito etc.);
2. Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle operazioni di chiusura di bilancio;
3. Operazioni di finanza ordinaria e straordinaria;
4. Redazione e approvazione del Prospetto di bilancio;
5. Apertura / Chiusura di conti correnti;
6. Gestione dei pagamenti e degli incassi;
7. Gestione della piccola cassa;
8. Gestione dei finanziamenti pubblici;
9. Adempimenti normativi, amministrativi e societari.

Controlli esistenti/Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

1. Rispetto di un iter approvativo delle registrazioni in contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
2. Obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
3. Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
4. Monitoraggio contabile sulla correttezza delle imputazioni effettuate in contabilità generale nel corso dell'esercizio in chiusura;
5. Quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
6. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
7. Rispetto dell'iter approvativo di tutte le registrazioni in contabilità generale;
8. Verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute;
9. Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti e fornitori;
10. Verifica di coerenza e abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse;
11. Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità;
12. Approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea;
13. Formale autorizzazione all'apertura, modifica e chiusura dei conti correnti da parte dell'Amministratore Unico;
14. Divieto di effettuare un pagamento in un paese diverso da quello in cui è stato eseguito il contratto o diverso da quello di residenza delle parti;
15. Formale autorizzazione dei pagamenti;
16. Esecuzione dei pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
17. Esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione prodotta e attestante il benestare al pagamento delle fatture passive, l'autorizzazione al pagamento degli stipendi, l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute in trasferta, ecc.;
18. Verifica di corrispondenza, prima di effettuare i pagamenti, tra: i) i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; ii) il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile (ad esempio fattura / altro documento contabile) e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
19. Verifica di coerenza e abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse;
20. Divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento o trasferimento fondi (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative / gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge);
21. Accesso all'home banking solo a personale specificamente autorizzato, mediante l'utilizzo di codici emessi dal token;

22. Definizione formale degli step da seguire per il recupero dei crediti, mediante coinvolgimento di più funzioni e dell'Amministratore, ove sia opportuno valutare le azioni da intraprendere per le posizioni creditizie incagliate;
23. Gestione della contabilità tramite software gestionale;
24. Rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
25. La documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;
26. Verifica che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
27. L'impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
28. L'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
29. Verifica di coerenza tra le spese di trasferta da rimborsare e i relativi giustificativi di spesa e definizione dei limiti per i rimborsi di spese sostenute e non documentate.

AREA A RISCHIO N. 4: Gestione e selezione del personale; RSL.

Soggetti coinvolti: A.U.; Area Amministrativa e RSL; Consulenti esterni.

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10, art. 10-quater e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).

Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01 e leggi speciali)

Attività sensibili

1. Selezione e assunzione del personale;
2. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus;
3. Gestione anagrafica dipendenti (inserimento e modifica dei dati anagrafici, retributivi, ecc.);
4. Gestione presenza, permessi, ferie e straordinari;
5. Elaborazione stipendi e relativa registrazione;
6. Gestione dei rimborsi spese a dipendenti;
7. Gestione del sistema della sicurezza sul luogo di lavoro.

Controlli esistenti/Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

1. E' definito un budget degli organici approvato dall'amministratore della società previa verifica dei fabbisogni delle singole unità aziendali;
2. Le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al punto precedente, formalizzano la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica;
3. La richiesta è autorizzata dall'amministratore della società secondo le procedure interne;
4. Approvazione e firma delle lettere di assunzione da parte del procuratore abilitato;
5. Le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget sono motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
6. La definizione viene effettuata in maniera chiara e formale dei profili necessari per la selezione e assunzione del personale;
7. La pubblicizzazione della procedura di ricerca sul sito societario viene costantemente garantita;
8. Il percorso di selezione è improntato completamente sulla trasparenza;
9. Viene garantita la corretta archiviazione dei CV ricevuti;
10. Le valutazioni dei candidati sono formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura della funzione Personale;
11. Viene rispettato il divieto di assumere soggetti inseriti nelle c.d. black list ed il divieto di assumere soggetti su indicazione di Pubblici Ufficiali od Incaricati di Pubblico Servizio nonché di soggetti privati per ottenere favori o vantaggi ovvero soggetti non in regola con la normativa nazionale e comunitaria in materia di soggiorno;
12. Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di formazione rivolte all'accrescimento delle competenze del personale;
13. Le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
14. Non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
15. Le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;

16. I criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;
17. Il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
18. Le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
19. Devono essere effettuati richiami netti e inequivocabili volti al corretto uso degli strumenti aziendali e per il rispetto delle regole interne;
20. Devono essere adottate misure preventive sui sistemi informatici che impediscano l'uso non corretto;
21. Svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa;
22. Autorizzazione preventiva da parte di adeguati livelli autorizzativi alle richieste di trasferta / uscita di servizio;
23. Concessione di anticipi di spese solo dietro richiesta formale, preventivamente approvata dal diretto superiore;
24. Previsione di un processo di assegnazione formale delle carte di credito a personale incaricato per operazioni e compiti specifici;
25. Esistenza di un limite di spesa mensile per le carte di credito;
26. Adozione e monitoraggio sulla normativa prevenzionistica mediante aggiornamento del DVR adottato;
27. Verifica adeguatezza, a cura dell'Area competente, dei dispositivi adottati dal personale dipendente;
28. Monitoraggio dell'efficienza delle dotazioni assegnate;
29. Gestione adempimenti in materia di SSL in collaborazione con i consulenti esterni per la tenuta adeguata del SSP.

AREA A RISCHIO N. 5: Lavori edili e di viabilità stradale (precipuamente manutenzione e pronto intervento), smaltimento rifiuti da lavorazione.

Soggetti coinvolti: A.U.; D.T.; Resp. Qualità; Resp. Amministrazione.

Reati astrattamente ipotizzabili

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018).

- inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis c.p.;
- disastro ambientale ai sensi dell'art. 452 quater c.p. il quale punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono alternativamente disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo;
- delitti colposi contro l'ambiente: i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti ai sensi dell'art. 452 quinquies c.p. anche se commessi a titolo di colpa;
- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006;
- attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, previsti dall'art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006;
- traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006;

- Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dall'art. 260-bis del d.lgs. 152/2006;
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee , previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006.

Attività sensibili

1. utilizzo risorse idriche e scarico acque reflue;
2. gestione dei rifiuti;
3. emissione gas in atmosfera;
4. tutela dell'habitat;
5. tutela specie animali e vegetali;
6. gestione delle acque reflue industriali (scarichi e rilasci nel suolo);
7. gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione dei lavori (dalla caratterizzazione del rifiuto allo smaltimento/recupero);
8. lavori edili stradali (manutenzione, pronto intervento, ecc.) affidati direttamente dalle SS.AA. o in subappalto.

Controlli esistenti/Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

1. Identificazione e valutazione di aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e incidenti;
2. Identificazione e valutazione di significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
3. Identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
4. Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti (ove occorra);
5. Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: a. identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; b. definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; c. monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati (ove occorra);
6. Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive al fine di realizzare: a. investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; b. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni (ove occorra);
7. Adozione dei necessari presidi di tutela del persona (DPI) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro soprattutto con riguardo all'attività precipua connessa all'oggetto sociale.

Il perito asseveratore

Dott. Aldo Negro